

IVA

La cessione del credito è esente da Iva

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

IL SUPERBONUS E LE ULTIME NOVITÀ

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **cessione di un credito d'imposta a titolo oneroso** rappresenta un'**operazione avente finalità e natura finanziaria esente da Iva**.

Tale operazione, infatti, rientra tra quelle indicate al **n. 1, comma 1 dell'articolo 10 D.P.R. 633/1972**: *“le prestazioni di servizi concernenti la **concessione e la negoziazione di crediti**, la **gestione** degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'**assunzione di impegni di natura finanziaria**, l'**assunzione di fidejussioni e di altre garanzie** e la **gestione di garanzie** di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti ed assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti”*.

Così, l'Agenzia delle entrate, con la [risposta all'istanza di interpello n. 369 dello scorso 24 maggio](#), ha evidenziato che ogniquale volta l'operazione di cessione del credito ha una finalità di finanziamento, l'operazione rientra tra quelle **esenti dall'applicazione dell'Iva**, ai sensi dell'[articolo 10, comma 1 n. 1, del Decreto Iva](#).

In particolare, la cessione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 14 (c.d. **“ecobonus”**) e all'[articolo 16](#) (c.d. **“sismabonus”**) del D.L. 63/2013, rientra tra le **operazioni esenti da Iva**, se effettuata tra le parti **dietro corrispettivo e con finalità e natura finanziaria**.

Ai sensi, poi, del combinato disposto dell'[articolo 22, comma 1, n. 6, D.P.R. 633/1972](#), dell'[articolo 2, comma 1, lettera n\), D.P.R. 696/1996](#), e dell'[articolo 1, comma 1 lettera a\), D.M. 10.05.2019](#), le cessioni dei crediti in esame **non sono soggette ad alcun obbligo di certificazione**.

L'Amministrazione finanziaria ricorda, però, che rimane in capo al cessionario la **facoltà di fatturare**, anche a richiesta della controparte, **l'operazione in esenzione d'imposta**, ai sensi dell'[articolo 10, comma 1 n. 1\), del Decreto Iva](#), indicando in fattura l'ammontare del

corrispettivo pattuito nell'accordo contrattuale per la cessione.

In particolare, nell'ipotesi di cessione del credito, il corrispettivo è rappresentato dall'**ammontare della commissione pattuita** tra le parti, quale compenso per l'anticipo dell'importo del credito.

Infine, l'Agenzia delle entrate ricorda che occorre tener presente il **principio di alternatività tra Iva e imposta di registro**, di cui all'[articolo 40 D.P.R. 131/1986 \(Tur\)](#).

Tuttavia, la fattispecie, avendo ad oggetto la cessione di un credito di imposta, è riconducibile alla disciplina recata per gli atti per i quali **non sussiste l'obbligo di chiedere la registrazione**, in riferimento a *“atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse da chiunque dovute”*, come previsto dall'[articolo 5 Tur](#).